

Reversibilità ai figli solo se minorenni, inabili o studenti

IL PERIMETRO. La quota spetta interamente al coniuge anche se lavora ma solo se convive con la prole, in tal caso può cumulare qualsiasi reddito

Previdenza e pensioni

PAGINE A CURA DI
Pietro Gremigni



Un figlio disabile al 100% di 35 anni potrà beneficiare, insieme alla madre, della pensione di reversibilità del padre deceduto? È titolare di una pensione di invalidità e dell'assegno di accompagnamento. La madre può riprendere a lavorare? In caso di suo decesso, il figlio riceve un'altra pensione come superstite?

Il figlio maggiorenne inabile al 100% e la madre hanno diritto alla pensione di reversibilità del padre nella misura complessiva dell'80% della pensione diretta purché in possesso dei requisiti. Il figlio, titolare della pensione di inabilità civile, cumulerà tutti i trattamenti, senza che la stessa e l'indennità di accompagnamento incidano sulla riduzione della reversibilità in quanto i figli sono esclusi dal divieto (parziale) di cumulo.

La madre, convivente col figlio, può lavorare e percepire la pensione senza limiti. In caso contrario, i redditi non devono superare la soglia di 23.345,79 euro annui, altrimenti scatta la riduzione della pensione. Il figlio, al decesso della madre, potrà cumulare una seconda pensione ai superstiti purché ancora a carico del genitore.

Beneficiari

Vediamo in generale come la pensione ai superstiti spetta e a quali soggetti.

Coniuge solo: 60%; coniuge e un figlio: 80%; coniuge e due o più figli: 100%.

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, vediamo la distribuzione delle aliquote di reversibilità.

Un figlio: 70%; due figli: 80%; tre o più figli: 100%; un genitore: 15%; due genitori: 30%; un fratello o sorella: 15%; due fratelli o sorelle: 30%; tre fratelli o sorelle: 45%; quattro fratelli o sorelle: 60%; cinque

fratelli o sorelle: 75%; sei fratelli o sorelle: 90%; sette o più fratelli o sorelle: 100%.

Il diritto spetta anche ai destinatari di unione civile nonché ai figli maggiorenni ma inabili oppure studenti.

Nel caso di assicurati non ancora in pensione, occorre avere maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva oppure 5 anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso. In caso di contributi accreditati in più gestioni, tali requisiti possono risultare dalla somma dei periodi contributivi non coincidenti risultanti presso ciascuna gestione dove l'assicurato deceduto sia stato iscritto.

Figli inabili

La pensione ai superstiti spetta ai figli ed equiparati di età superiore ai 18 anni, studenti o inabili, purché, alla data del decesso del genitore, fossero a suo carico.

Tale requisito è condizionato a sua volta:

- 1 dalla non autosufficienza economica, quando cioè il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non ecceda la soglia per il diritto alla pensione nei confronti degli invalidi civili totali (19.461,12 annui) maggiorato dell'eventuale indennità di accompagnamento;
- 2 dal mantenimento abituale da parte del deceduto.

Figli studenti

Sono considerati studenti, per la concessione della pensione ai superstiti, i figli superstiti che alla data di morte del genitore:

- 1 hanno un'età compresa tra i 18 e i 21 anni e frequentano la scuola media o secondaria di primo grado/professionale;
- 2 hanno un'età compresa tra 18 e 26 anni (oppure prima se ottengono la laurea) e risultano iscritti all'università o a scuole di livello universitario in un anno accademico compreso nella durata ordinaria del corso di laurea. Il decesso deve verificarsi durante l'anno accademico di iscrizione e all'interno degli anni previsti dal corso di studi. Nel caso di percezione di piccoli redditi da lavoro, l'universitario conserva il diritto alla pensione ai superstiti quando lo svolgimento dell'attività determina un reddito annuo inferiore al trattamento minimo di pensione previsto dall'Ago, maggiorato del 30% (nel 2024, 957,78 € mensili).

© RIPRODUZIONE RISERVATA



A chi spetta la pensione nei casi in cui c'è stato divorzio

In caso di divorzio e di successivo decesso di un coniuge, a chi spetta la pensione ai superstiti?

Nel caso di coniuge separato "consensualmente", la pensione ai superstiti può essere concessa in ogni caso; se separato "con addebito (per colpa)", la pensione può essere concessa solo se il richiedente è titolare di assegno alimentare.

Inoltre, se l'assicurato, a seguito di divorzio, non è passato a nuove nozze, in caso di sua morte, l'ex coniuge divorziato superstite ha diritto alla pensione se, fermo restando i requisiti generali: ha la titolarità dell'assegno divorzile e non risulta passato anch'esso a nuove nozze.

Invece, qualora l'ex coniuge si risposi e poi muoia, la suddivisione della pensione ai superstiti tra ex coniuge e nuovo coniuge compete al giudice.

Oltre al criterio legale della durata dei rispettivi matrimoni, per la giurisprudenza (v. Cass. 8263/2020) occorre considerare ulteriori elementi che regolano il trattamento di reversibilità, come l'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due e la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali.

Quali redditi influiscono sull'assegno ai superstiti

Quali sono i redditi che influenzano la misura della pensione ai superstiti?

In materia di parziale cumulabilità della pensione ai superstiti vanno considerati i redditi assoggettabili all'Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e relative anticipazioni, del reddito della casa di abitazione e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. In ogni caso non deve essere valutato l'importo della pensione ai superstiti.

La pensione ai superstiti è cumulabile con altri redditi fino a 23.345,79 euro annui ed è ridotta:

per redditi da 23.345,79 a 31.127,72 del 25%; da 31.127,72 a 38.909,65, del 40%; oltre 38.909,65 si riduce del 50%.

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti nella quale si colloca il reddito posseduto. In ogni caso la riduzione della pensione non può eccedere il reddito aggiuntivo (Corte costituzionale 162/2022).

L'Inps (circolare 108/2023) procederà al riesame d'ufficio dei trattamenti pensionistici interessati, qualora l'importo delle trattenute abbia superato l'ammontare dei redditi aggiuntivi annuali di riferimento.

In ogni caso il divieto di cumulo (parziale) trova applicazione nei casi di pensione spettante al solo coniuge, ai genitori oppure a fratelli e sorelle; è inapplicabile invece nei casi in cui siano titolari della pensione figli, minori, studenti o inabili ancorché in concorso con il coniuge. In tal caso l'ordinamento garantisce la possibilità di cumulare interamente la pensione del defunto con i redditi.

Quando il trattamento va a genitori, fratelli o sorelle

In caso di decesso di un titolare di pensione, cosa succede in mancanza di coniuge o figli?

In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, il diritto al trattamento pensionistico è riconosciuto ai genitori dell'assicurato o del pensionato che al momento della morte di quest'ultimo siano in possesso dei seguenti requisiti: abbiano compiuto il 65° anno di età; non siano titolari di pensione diretta o indiretta; siano a carico del lavoratore deceduto. In assenza del coniuge, dei figli o dei genitori o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, quest'ultima è riconosciuta ai fratelli celibi e sorelle nubili dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo: siano inabili al lavoro; non siano titolari di pensione diretta o indiretta; siano a carico della persona deceduta.



Le circostanze in cui i nipoti rientrano tra i beneficiari

Perché i nipoti non sono compresi per legge tra i beneficiari?

Quando mancano i genitori e il nipote vive con i nonni, dovrebbero avere diritto alla reversibilità. In realtà dopo la sentenza 180/1999 della Corte costituzionale i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, anche se non formalmente affidati, sono considerati destinatari della pensione ai superstiti al ricorrere delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale da parte del nonno dei nonni e purché siano minorenni oppure abbiano tra 21 e 26 anni in qualità di studenti, oppure siano maggiorenni ma inabili.

Per stabilire se il nipote è considerato a carico del nonno poi deceduto, il requisito dell'assenza di reddito in capo ai genitori, se presenti, è soddisfatto anche quando gli stessi siano proprietari della casa di abitazione principale. Invece, nel caso in cui il genitore svolga attività autonoma alla data di morte dei nonni, seppure in perdita, ciò è di ostacolo al riconoscimento del diritto alla pensione.

Rinuncia all'eredità e diritto alla mensilità previdenziale

Se il coniuge o uno dei familiari beneficiari rinuncia all'eredità, perde il diritto alla pensione ai superstiti?

Se si rinuncia alla eredità spetta in ogni caso la pensione ai superstiti, purché si tratti di uno dei destinatari della stessa e ci siano le condizioni di legge, in quanto si tratta di una prestazione in favore di persone superstiti con caratteristiche assistenziali e con regole che operano in modo autonomo rispetto alle regole della successione. Va sottolineato che la stessa conclusione vale anche nel caso di successione testamentaria nella quale il de cuius ha escluso alcuni familiari dall'eredità i quali però restano, se ci sono le condizioni, beneficiari della pensione ai superstiti.

GLOSSARIO

Pensione di reversibilità

È il trattamento che deriva dal deceduto titolare o avente diritto di pensione diretta

Pensione indiretta

È il trattamento ai superstiti che deriva dal decesso dell'assicurato iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria che ha maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva oppure 5 anni di assicurazione e contribuzione, di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

Pensione diretta

Trattamento di pensione di vecchiaia o legata all'anzianità contributiva dell'assicurato, oppure di inabilità e invalidità, con esclusione delle forme di accompagnamento alla pensione.

Unione civile

È un rapporto familiare costituito, in base alla legge 76/2016 tra persone dello stesso sesso mediante dichiarazione resa da entrambi davanti all'ufficiale dello stato civile e con due testimoni. I diritti e doveri previsti dalla legge per i coniugi uniti in matrimonio si estendono agli uniti civilmente

Mantenimento abituale

Si realizza, anche mediante un esame comparativo dei redditi della persona deceduta e del superstite, se il primo concorreva effettivamente in maniera rilevante e continuativa al mantenimento della persona non convivente, dal momento che in caso di convivenza si presume il mantenimento.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 comma 41 legge 335/1995

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

Dlgs luogotenenziale 39/1945

Disciplina del trattamento di reversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

Legge 218/1952

Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Legge 903/965 (articoli 22, 25)

Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale. Prestazione ai superstiti.

Legge 898/1970 (articolo 9)

Disciplina i casi di scioglimento del matrimonio.

Legge 222/1984 (articolo 5)

Revisione della disciplina della invalidità pensionabile.

Corte costituzionale 25 febbraio 1999 n. 42

Corte costituzionale 30 giugno 2022 n. 162

Inps, circolare 18 novembre 2015 n. 185

Estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime.

Inps, circolare 1 del 2 gennaio 2024

Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l'anno 2024.

